

**ALLA QUESTURA di VERONA
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO**

(art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in Legge 18.5.1978 n. 191)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

CEDENTE						
	(COGNOME ↑)			(NOME ↑)		
	giorno	mese	anno			
	(DATA DI NASCITA ↑)		(COMUNE DI NASCITA ↑)		(PROVINCIA O NAZIONE ESTERA ↑)	
(RESIDENZA: COMUNE, VIA/PIAZZA,CIVICO ↑)			(RECAPITO TELEFONICO ↑)		(EMAIL ↑)	

DICHIARA che dal

giorno	mese	anno
--------	------	------

- ha ceduto in ospitalità al Signor/alla Signora:
- ha ceduto in affitto al Signor/alla Signora:
- in vendita/altro titolo al Signor/alla Signora;

CESSIONARIO							
	(COGNOME ↑)			(NOME ↑)			
	giorno	mese	anno				
	(DATA DI NASCITA ↑)		(COMUNE DI NASCITA ↑)		(PROVINCIA O NAZIONE ESTERA ↑)		
	(CITTADINANZA ↑)			(RESIDENZA: COMUNE, VIA/PIAZZA,CIVICO ↑)			
	(TIPO DEL DOCUMENTO ↑)		(NUMERO DEL DOCUMENTO ↑)		giorno	mese	anno
	(AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO ↑)		(RECAPITO TELEFONICO ↑)		(INDIRIZZO EMAIL ↑)		
	(DATA DI RILASCIO ↑)						

L'immobile è sito in:

VERONA				
(VIA / PIAZZA ↑)		(CIVICO)	(INTERNO)	(PIANO)
(SCALA ↑)	(INGRESSI ↑)	(ACCESSORI ↑)	(VANI ↑)	

- nel quale sono ospitate attualmente anche n. ____ persone di cui allego fotocopia a colori del documento di identità o passaporto in corso di validità.

Verona

Firma del Cedente

La Comunicazione di Cessione di Fabbricato dovrà essere presentata:

- in una sola copia, se inviata all'indirizzo PEC anticrimine.quest.vr@pecps.poliziadistato.it (verrà data risposta solamente in caso di pratica incompleta);
oppure
- in due copie compilate in originale, se presentata all'Ufficio Cessione Fabbricato/Ospitalità – Divisione Anticrimine, che riceve:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00.

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- o fotocopia chiara e leggibile, in bianco e nero o a colori, del documento di identità in corso di validità, del cedente e del cessionario con cittadinanza italiana (nel caso in cui si tratti di cittadini stranieri extracomunitari sarà necessario presentare la copia chiara e leggibile, in bianco e nero o a colori, del passaporto con il visto o il timbro Schengen d'ingresso oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno sarà necessario allegare copia della ricevuta dell'assicurata a Poste Italiane e del relativo bollettino o copia del cedolino rilasciato dalla Questura);
- o fotocopia chiara e leggibile, in bianco e nero o a colori, del documento di identità in corso di validità o del passaporto (nel caso in cui il cedente e il cessionario siano cittadini dei Paesi dell'Unione Europea);
- o copia dei dati anagrafici del legale rappresentante, qualora il cedente e il cessionario facciano parte di una società;
- o fotocopia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell'immobile (atto di proprietà o contratto di locazione) corredato del "Modello A" (dichiarazione del proprietario che consente all'affittuario di ospitare il cittadino straniero) e del documento del proprietario.

⇒ Coloro che hanno l'immobile fuori dal **Comune di Verona** devono presentare la Comunicazione di Cessione Fabbricato al Comune di competenza.

Art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, **entro 48 ore** dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità che il cedente deve richiedere al cessionario.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una **somma da € 103,00 a € 1549,00.**

Nota per la Cessione di fabbricato

L'art.12 del D.L. N.59/1978 convertito in Legge n. 191/1978 è stato modificato dall'art. 2 del D.L. n. 79/2012 convertito in Legge n.131/2012 disciplinando i seguenti casi:

- **CESSIONI DI FABBRICATO CON CONTRATTI CHE NON SUPERANO I 30 GIORNI COMPLESSIVI NELL'ANNO**
 - **La Comunicazione di cessione fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza** da parte del cedente e del cessionario (art. 12 del D.L. N.59/1978 convertito in Legge n. 191/1978) **è obbligatoria entro 48 ore dalla consegna dell'immobile** per chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consenta, per un periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un immobile o parte di esso. Essendo questo l'unico caso in cui non c'è obbligo di registrazione del contratto di locazione.
- **CESSIONI DI FABBRICATO CON CONTRATTI CHE SUPERANO I 30 GIORNI COMPLESSIVI NELL'ANNO**
 - **L'obbligo di Comunicazione di cessione fabbricato** all'Autorità di Pubblica Sicurezza **è stato assorbito dall'obbligo della registrazione** da parte dell'affittuario (conduttore) o del proprietario (locatore) dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa, o di arti e professioni, con l'introduzione dell'art. 2 del D.L. n. 79/2012 convertito in Legge n.131/2012. La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipulazione o dalla data di decorrenza dello stesso.